

Assegnazione di sussidi federali per la correzione di corsi d'acqua

Decisioni dell'Ufficio federale dell'economia delle acque

- Cantone del Ticino, Comune di Mairengo. Correzione idraulica del riale Ceresa, decisione n. 747.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere inoltrato ricorso amministrativo al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, conformemente agli articoli 44 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451) e 14 della legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (RS 704), nei 30 giorni seguenti la pubblicazione sul Foglio federale. L'atto di ricorso deve essere depositato in due esemplari e contenere le conclusioni motivate, come pure i mezzi di prova, la firma del ricorrente o quella del suo rappresentante.

Entro il termine di ricorso, chi ha diritto di ricorrere può esaminare le decisioni ed i progetti in questione presso l'Ufficio federale dell'economia delle acque, Effingerstrasse 77, 3001 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031/61 54 80).

23 giugno 1992

Ufficio federale dell'economia delle acque

Assegnazione di sussidi federali per progetti forestali

Decisioni del Dipartimento federale dell'interno

- Comune di Brusio GR, Strade forestali Val Saiuto, n. di progetto 233-GR-2090/00.

Rimedio giuridico

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Foglio federale presentando ricorso al Tribunale federale svizzero, 1000 Losanna 14 (art. 2 lett. c ed art. 12 LPN; art. 14 LPS; art. 29 e seg. ed art. 97 e seg. OG).

Chi è legittimato a ricorrere può consultare decisioni e documenti riguardanti i progetti, presso la Direzione federale delle foreste, Worblentalstrasse 32, 3003 Berna, previo annuncio telefonico (n. 031 67 78 53/67 77 78).

23 giugno 1992

Dipartimento federale dell'interno

4589a

Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

Spostamento dei limiti del lavoro diurno (art. 10 LL)

- Tifoto SA, 6572 Quartino
preparazione e sviluppo film
3 u, 5 d
11 maggio 1992 al 12 maggio 1995 (rinnovamento)
- Globofood SA, 6982 Agno
produzione
3 u
3 agosto 1992 al 4 agosto 1995 (rinnovamento)

Lavoro notturno o lavoro a tre squadre (art. 17 o 24 LL)

- Tifoto SA, 6572 Quartino
preparazione film
6 u
10 maggio 1992 al 12 maggio 1995 (rinnovamento)

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

Rimedi giuridici

Chiunque è toccato nei suoi diritti o doveri dal rilascio di un permesso concernente la durata del lavoro e chiunque è legittimato a ricorrere può, entro 10 giorni dalla pubblicazione della domanda, esaminare presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la domanda, previo accordo telefonico (tel. 031 61 29 45 / 28 58).

Permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati

Spostamento dei limiti del lavoro diurno

Motivi: esecuzione d'ordinazioni urgenti, orario d'esercizio economicamente necessario (art. 10, cpv. 2, LL)

- R. Audemars SA, 6814 Lamone-Cadempino
montaggio e saldatura laser
1 u
16 marzo 1992 al 14 gennaio 1995 (modificazione)

Lavoro diurno a due squadre

Motivi: esecuzione d'ordinazioni urgenti, orario d'esercizio economicamente necessario (art. 23, cpv. 1, LL)

- R. Audemars SA, 6814 Lamone Cadempino
diverse parti d'azienda
12 u, 24 d
16 marzo 1992 al 14 gennaio 1995 (modificazione)
- P.W.S. Precision Writing Balls SA, 6917 Barbengo
produzione delle sfere
6 u
13 luglio 1992 al 14 luglio 1995 (rinnovamento)

Lavoro notturno o lavoro a tre squadre

Motivi: orario d'esercizio tecnicamente o economicamente indispensabile (art. 17, cpv. 2, o art. 24, cpv. 2, LL)

- R. Audemars SA, 6814 Lamone-Cadempino
diverse parti d'azienda
6 u
16 marzo 1992 al 14 gennaio 1995 (modificazione)
- Gallera-Selma SA, 6500 Bellinzona
impastatura e produzione pasta
1 u
30 agosto 1992 al 1o settembre 1995 (rinnovamento)
Permesso con derogazione in virtù dell'art. 28 LL
- Plastic. Ti. Recycling AG, 6934 Bioggio
riciclaggio di materie plastiche
6 u
23 marzo 1992 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

Rimedi giuridici

Le presenti decisioni possono, conformemente all'articolo 55 capoverso 2 LL e all'articolo 44 segg. PA, essere impugnate davanti al Dipartimento dell'economia pubblica mediante ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. L'atto di ricorso dev'essere depositato in duplice esemplare. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Chiunque è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere visione presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, dei permessi e della loro motivazione, previo accordo telefonico (tel. 031 61 29 45 / 28 58).

23 giugno 1992

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro

Divisione della protezione dei
lavoratori e del diritto del lavoro

Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale

Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10) e sull'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), lo SVIT (Schweizerischer Verband der Immobilien-Treuhänder) e l'USPI (Union suisse des professionnels de l'immobilier) hanno presentato un disegno di regolamento concernente l'esame professionale d'amministratore d'immobili.

L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, divisione della formazione professionale, Bundesgasse 8, 3003 Berna, tiene il disegno a disposizione degli interessati ed ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

23 giugno 1992

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro:
Divisione della formazione professionale

4699

Decisioni dell'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie

- Comune d'Olivone TI, cascina alpestre Anveuda, progetto n. TI3478
- Comune d'Airolo TI, danni alluvionali alpe di Pescium, progetto n. TI3491
- Comune d'Olivone TI, fossa del colaticcio Tull, progetto n. TI3395

Vie di ricorso

In virtù dell'articolo 68 dell'ordinanza sulle bonifiche fondiarie (RS 913.1), 44segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451) e 14 della legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (RS 704), contro la presente decisione è dato ricorso amministrativo al dipartimento federale dell'economia pubblica entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale. Il ricorso, se del caso, dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, come anche l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Esso deve essere presentato in duplice esemplare, corredato della decisione impugnata.

Colui, il quale ha diritto di ricorrere, è autorizzato, entro il termine di ricorso e previo preavviso telefonico (tel. 031 61 26 55), a prendere visione delle decisioni e della documentazione relativa al progetto, presso l'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.

23 giugno 1992

Ufficio federale delle
bonifiche fondiarie

Decisione che approva un aumento delle tasse d'atterraggio e delle tasse di stazionamento riscosse sull'aeroporto regionale di Birrfeld

del 10 giugno 1992

L'Ufficio federale dell'aviazione civile,

visto l'articolo 39 della legge federale del 21 dicembre 1948¹⁾ sulla navigazione aerea;

visto la richiesta della sezione argoviese dell'Aero-Club svizzero, Lupfig,

decide:

L'aumento delle tasse d'atterraggio (tassa di base) e delle tasse di stazionamento (tassa per locatari temporanei) riscosse sull'aeroporto regionale di Birrfeld è approvato conformemente alla richiesta; le nuove tasse entrano in vigore il 1° luglio 1992.

Giustificazione

Da una parte, l'aumento richiesto mira ad adattare le tasse al rincaro intervenuto dall'ultimo adeguamento tariffario del 1° aprile 1988. D'altra parte, la postulante giustifica la necessità di siffatta misura a causa dell'aumento considerevole dei costi nel settore degli interessi su fondi stranieri in seguito agli investimenti concernenti il nuovo edificio d'esercizio.

Nel quadro della procedura di consultazione avviata presso associazioni svizzere di utenti, all'Ufficio federale dell'aviazione civile non è pervenuta obiezione alcuna in merito alla richiesta formulata dall'esercente dell'aeroporto.

Rimedi giuridici

Chiunque, giusta l'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), sia in diritto di ricorrere può impugnare questa decisione presso il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, 3003 Berna. L'atto di ricorso deve essere presentato in doppio esemplare entro 30 giorni a contare dalla presente pubblicazione; dovrà contenere le conclusioni e le relative motivazioni. Gli eventuali ricorsi non avranno effetto sospensivo.

10 giugno 1992

Ufficio federale dell'aviazione civile

Divisione dell'infrastruttura e dello spazio aereo

¹⁾ RS 748.0

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	24
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	23.06.1992
Date	
Data	
Seite	777-784
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 085

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.